



TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROCEDURE CONCORSUALI

IL TRIBUNALE

nelle persone dei Magistrati:

DOTT. ENNIO RICCI	PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO	GIUDICE DELEGATO REL. EST.
DOTT.SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA	GIUDICE

pronunziando nel fallimento n. 103/2016 R.G., ha emesso il seguente

DECRETO

letta l'istanza di liquidazione del compenso, avanzata dai curatori: i quali chiedono espressamente il minimo tariffario, da ripartirsi esattamente a metà tra i due ausiliari;

visti l'art. 39 l.f., ed il D.M. 25.1.2012, n. 30;

letto l'art. 146, D.P.R. 115/2002, e Corte Cost., sent. 174/2006;

rilevato che il conto della gestione è stato approvato;

valutate la rilevanza dell'impegno, l'importanza della procedura, la sollecitudine manifestata e la qualità dell'opera prestata, anche con particolare riguardo alle difficoltà causate dalla questione della documentazione contabile e fiscale della società, molto lungamente trattenuta durante le indagini penali e, poi, dall'Agenzia delle Entrate;

constatato che l'attivo disponibile ammonta ad appena euro 17,40;

ritenuto che, ai sensi del menzionato art. 146, D.P.R. 115/2002, come vigente dopo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, pronunziata dalla citata Corte Cost., sent. 174/2006, l'assenza di denaro disponibile comporta che onorari e spese del curatore debbano essere anticipati dall'Erario;

reputato che il calcolo del compenso debba essere condotto sulla scorta dell'attivo conseguito e del passivo accertato, senza poter essere fissato, *sic et simpliciter*, nell'importo minimo, di cui all'art. 4, D.M. 25.1.2012, n. 30, poiché il primo metodo conduce, nella specie, ad un risultato superiore al medesimo minimo inderogabile (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.10.2015, sent. n. 20111, riferita alla tariffa previgente, la cui disciplina, sul punto, tuttavia, non è stata mutata: «*Il compenso del curatore fallimentare va determinato, in forza dei criteri di cui all'art. 1 del d.m. n. 570 del 1992, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del tribunale il quale, in un fallimento con attivo di soli euro 46,64 ma con passivo pari ad euro 70.000.000,00, ha liquidato il compenso minimo sebbene il criterio basato sull'entità dell'attivo e del passivo comportasse una liquidazione superiore).*»);

considerato che debba praticarsi la dimidiazione, di cui all'art. 130, D.P.R. 115/2002;

osservato che la legge riferisce la dimidiazione al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte: ed è vero che il curatore non può essere classificato come ausiliario del magistrato («*Il curatore è organo della procedura fallimentare, con*

il potere di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 legge fall.), e ad esso va riconosciuta la qualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice. Infatti, malgrado il curatore sia nominato dal giudice e con lui collabori, egli è un organo normale e necessario del procedimento fallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità ed occasionalità che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare del giudice.», afferma la ricordata Corte Cost., sent. 174/2006; nella giurisprudenza di merito, esclude la dimidiazione Trib. Verona, 22 Febbraio 2021, Pres. Est. Attanasio);

reputato, tuttavia, che, laddove la Corte Costituzionale ha introdotto il curatore nel novero dei soggetti, i quali si avvantaggiano dell'anticipazione a carico dell'Erario, per la manifesta irragionevolezza, alla stregua dell'art. 3 Cost., dell'esclusione del curatore medesimo da quell'insieme, essa ha voluto equipararlo al trattamento spettante a tali ulteriori soggetti: l'affermazione è resa esplicitamente: *«In presenza di un sistema che prevede - per il carattere pubblicistico del procedimento concorsuale - l'anticipazione da parte dell'Erario delle spese ed onorari ad ausiliari del magistrato e di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il diritto del curatore al compenso per l'attività svolta, è manifestamente irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari riguardi, ormai, il solo curatore.»*);

considerato, allora, che risulterebbe incoerente, e contraddittorio rispetto al *dictum* della Corte, riconoscere al curatore il vantaggio di ottenere la liquidazione con anticipo dall'Erario (come nel caso delle altre figure coinvolte), senza subire il pur correlativo svantaggio (intrinsecamente connesso al regime delle spese a carico dell'Erario) della dimidiazione;

precisato che viene richiesta la refusione di esborsi, quali constano dalla documentazione prodotta, nella misura di euro 448,80: l'importo dev'essere assegnato interamente al Dott. [...], come si deduce dal fatto che, alla richiesta di migliori chiarimenti sull'argomento, rispondeva unicamente costui, illustrando le circostanze ed allegando idonea documentazione;

P.Q.M.

1. liquida, in favore dei curatori, Avv. [...] e Dott. [...], a titolo di compenso, la somma di euro 16.599,79, oltre alle spese generali, pari ad euro 829,99, ed agli esborsi documentati, pari ad euro 448,80 (gli esborsi documentati da versarsi unicamente al Dott. [...]): cui aggiungere I.V.A. e Cassa come per legge;
2. dispone dividersi gli importi esattamente a metà tra i due curatori, eccettuato quello degli esborsi documentati, da versarsi unicamente al Dott. [...];
3. pone la somma a carico della massa, nei limiti dell'attivo disponibile, pari ad euro 17,40, autorizzando il prelievo di tale somma, ed il relativo pagamento in favore dei curatori;
4. onera l'Erario dell'anticipazione della differenza;
5. manda al cancelliere per la comunicazione.

Benevento, 23 Luglio 2021

IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI